

# STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. SIMONE TINAGLI – AVV. PATRIZIA FULCERI

Via Aurelia, 32/b – 57022 DONORATICO – Tel. 0565.777816- Fax 0565.775935  
Viale Carducci, n. 27 – 57100 LIVORNO – Tel. 0586/426170 - Fax 0586.411984  
segreteria@studiotinaglifulceri.it

TRIBUNALE DI LIVORNO  
Cancelleria

Livorno 20 SET. 2019

## TRIBUNALE DI LIVORNO Sez. fallimentare

### Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 9 e ss. Legge 3/2012 con istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 212/2017

e.P.  
19/19

Il sig. **Frangini Emiliano** (c.f: FRNMLN78M25E625P), nato a Livorno il 25/08/1978 e la sig.ra **Berti Ilaria** (c.f: BRTLRI78M62E625Q), nata a Livorno il 22 agosto 1978, entrambi residenti in Collesalveti (LI), Viale Guglielmo Marconi 14/B, entrambi rappresentati e difesi nel presente procedimento, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Simone Tinagli (CF TNGSMN74 D16G687Z) con indirizzo pec [simonetinaqli@pec.ordineavvocatilivorno.it](mailto:simonetinaqli@pec.ordineavvocatilivorno.it) e dall'Avv. Patrizia Fulceri (CF FLCPRZ72M54B509H) con indirizzo pec [patriziafulceri@pec.ordineavvocatilivorno.it](mailto:patriziafulceri@pec.ordineavvocatilivorno.it), elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Livorno, Viale Carducci 27.

Gli avv.ti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente numero di fax 0565/775935.

\*\*

#### Sommario

1. Premesse.....	2
2. Sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. 3/2012. ....	2
2.1. Requisiti soggettivi.....	3
2.2. Requisiti oggettivi.....	3
3. Le cause del sovraindebitamento.....	4
4. Descrizione delle passività dei debitori.....	10
4.1. Debiti contratti dal Sig. Frangini Emiliano.....	11
4.2. Debiti contratti da entrambi i ricorrenti.....	11
5. Descrizione delle disponibilità dei debitori. ....	11
6. Descrizione delle esigenze economiche della famiglia. ....	12
7. Descrizione dei crediti prededucibili. ....	13
8. La proposta di piano del consumatore.....	13
9. Sospensione della procedura esecutiva immobiliare.....	15

\*

### ***1. Premesse***

Il sig. Frangini Emiliano e la sig.ra Berti Ilaria sono conviventi *more uxorio* e dalla loro unione, rispettivamente in data 26.08.2010 e 02.10.2012, nascevano i figli Lorenzo e Giulia, attualmente conviventi con i genitori presso l'abitazione familiare sita in Collesalveti (LI), fraz. Vicarello, Via Guglielmo Marconi 14/B (doc. n. 1).

Gli odierni ricorrenti depositavano presso l'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, istanza per la nomina di un gestore della crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 così come previsto ai sensi dell'art. 2 lett. F) e 10 comma 2 del D.M. 202/2014 (doc. n. 2).

A seguito della presentazione dell'istanza veniva nominato quale Gestore della Crisi, il Dott. Matteo Labbellarte (doc. n. 3).

Considerato che l'immobile adibito ad abitazione familiare è in comproprietà e che i debiti sono sorti per far fronte alle esigenze della famiglia, le posizioni dei sigg.ri Frangini Emiliano e Berti Ilaria sono state analizzate congiuntamente.

Dopo lo svolgimento di svariati incontri avvenuti tra il Gestore della Crisi e gli scriventi procuratori è stata redatta un'unitaria proposta del piano del consumatore che si deposita unitamente all'attestazione sulla fattibilità del piano di cui all'art. 9 L. 3/2012 predisposta dal Gestore della Crisi (doc. n. 4).

Alla data del deposito del presente ricorso non esistono atti del debitore soggetti ad impugnazione dei creditori ed è pendente la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 212/2017 dinanzi il Tribunale di Livorno.

\*\*\*

### ***2. Sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. 3/2012.***

Dall'analisi della posizione dei ricorrenti emerge la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura.

La mancata sospensione della procedura esecutiva in attesa dell'omologa del piano potrebbe comportare l'aggiudicazione del bene, circostanza che renderebbe infattibile il piano come proposto laddove i ricorrenti si troverebbero a sostenere ulteriori spese sia per il rilascio dell'immobile sia per far fronte al reperimento di una nuova abitazione.

\*

Tutto ciò premesso ed esposto, i sigg.ri Frangini Emiliano e Berti Ilaria, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

***ricorrono***

all'Ill.mo Tribunale di Livorno affinché ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. 3/2012, Voglia

- a) In via preliminare: disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 212/2017 pendente dinanzi al Tribunale di Livorno per la quale è prevista la vendita all'asta per il giorno 26.09.2019;
- b) fissare con decreto l'udienza per l'omologa del presente piano del consumatore;
- c) stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- d) disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore, sotto pena di nullità;
- e) prevedere che le somme da destinare all'esecuzione del piano siano convogliate presso l'Istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati i pagamenti mensili in favore dei creditori anche con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o RID o altri analoghi sino all'estinzione del piano proposto;

f) adottare col decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. ritenga opportuno.

**Produzioni:** 1) certificato di stato di famiglia; 2) istanza per la nomina del Gestore della Crisi; 3) nomina del gestore della crisi; 4) attestazione di fattibilità del piano; 5) visure societarie; 6) prospetto della posizione debitoria inviato dalla BNL; 7) estratti conto bancari riportanti i pagamenti effettuati nel 2016; 8) contratto di mutuo; 9) atto di precetto; 10) atto di pignoramento; 11) perizia immobile; 12) cartella esattoriale n°06120190001762204000; 13) comunicazione della BNL del 13/09/2019; 14) comunicazione BNL del 13/09/2019; 15) ultima busta paga e certificazione unica del 2018 del sig. Frangini; 16) ultima busta paga e certificazione unica 2018 della sig.ra Berti Ilaria; 17) piano di ammortamento; 18) foglio excel contenente il dettaglio dei pagamenti.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che lo stesso soggiace al versamento del contributo unificato nella misura fissa di euro 98,00.

Sig. Frangini Emiliano




Avv. Simone Tinagli



Sig.ra Berti Ilaria



Avv. Patrizia Fulceri



**N. 19/2019 R.G. CP - sovraindebitamenti**



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Sezione Fallimentare**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Procedura di Sovraindebitamento n. 19 / 2019 **FRANGINI EMILIANO E BERTI ILARIA - O.C.C.**

Il Giudice dott. Massimo Orlando,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

**FISSA**

per la comparizione delle parti l'udienza del **13/11/2019 ore 11**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Livorno, 26 settembre 2019

IL GIUDICE  
*dott. Massimo Orlando*

